Sent. n. 121/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto Rigoni	Presidente f.f.
Riccardo Patumi	Consigliere
Khelena Nikifarava	Primo Referendario

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46724 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:

Nastasi Steven, nato a Vizzolo Predabissi il 18.09.1990, e residente a Comacchio (FE), Lido degli Estensi, via Massimo D'Azeglio n. 3 (C.F. NSTSVN90P18M102Y), non costituito;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 24 giugno 2026, con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il Presidente f.f. relatore Cons. Alberto Rigoni e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Guida Iorio;

FATTO

Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 24.02.2026 la Procura Regionale cita in giudizio Nastasi Steven, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale, in favore dell'I.N.P.S. per la complessiva

somma di euro 22.428,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza sino all'integrale soddisfazione e alle spese del giudizio.

La Procura riferisce che Nastasi Steven avrebbe illecitamente percepito somme per euro 22.428,00 a titolo di emolumenti previsti dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 (cd. "Reddito di Cittadinanza") nel periodo 2021-2022.

La Procura riferisce che da accertamenti della Guardia di Finanza, Tenenza di Comacchio (FE) sarebbero emerse le indebite erogazioni conseguenti a dichiarazioni non veritiere del convenuto.

Infatti, Nastasi Steven, pur avendo legalmente percepito il beneficio per il 2019, avrebbe omesso di comunicare la percezione di redditi da lavoro autonomo nel 2021 da parte di Crisci Anna Maria, componente del suo nucleo familiare. Infatti, dalle indagini della Guardia di Finanza risulta che Crisci Anna Maria ha percepito un reddito nel 2021 da lavoro autonomo pari ad euro 26.596,00 lordi, come da CU dei datori di lavoro.

La Procura attrice osserva che il convenuto avrebbe contravvenuto ai basilari presupposti per ottenere l'erogazione del beneficio, in quanto il reddito della componente del nucleo familiare doveva essere comunicato all'INPS ai sensi dell'art. 3, comma 9, d.l. n. 4/2019 entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, a pena di decadenza dal beneficio.

Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 24 giugno 2026 la Procura Regionale ha ribadito le conclusioni

dell'atto di citazione.

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a giudicare un'ipotesi di danno erariale, in favore dell'I.N.P.S., per la complessiva somma di euro 22.428,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza sino all'integrale soddisfo e alle spese del giudizio per un'ipotesi contestata d'indebita percezione di somme collegate al c.d. "Reddito di Cittadinanza", introdotto con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Nel caso di specie, il convenuto Nastasi Steven avrebbe percepito indebitamente dette somme per il periodo 2020-2021, in assenza della comunicazione all'INPS della percezione di reddito da lavoro autonomo di altra componente del nucleo familiare per il 2021, che avrebbe impedito al convenuto la percezione del menzionato beneficio.

2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto Nastasi Steven ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in quanto la notifica dell'atto di citazione è avvenuta regolarmente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dopo che l'interessato aveva regolarmente ritirato l'atto presso l'ufficio postale in data 24.02.2026, cui non ha fatto seguito la regolare costituzione in giudizio.

3. Nel merito, il Collegio, ritenendo sussistente la giurisdizione contabile nella fattispecie di cui è oggetto del presente giudizio (*ex pluribus*, Sez. II App. n. 468/2022), ritiene vi siano i presupposti per condannare El Atmani Soad al danno erariale corrispondente all'intero reddito percepito indebitamente.

3.1 La misura di sostegno denominata "Reddito di Cittadinanza" è stata istituita con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge

28 marzo 2019, n. 26, quale supporto economico ad integrazione del reddito familiare per consentire un reinserimento lavorativo e sociale ai nuclei in difficoltà, anche temporanea.

Il sussidio presuppone la presentazione di una domanda (Dichiarazione Sostitutiva Unica) finalizzata al rilascio dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e prevede i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano, dell'Unione Europea o in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.

Inoltre, la concessione del reddito di cittadinanza è finalizzata al "patto per il lavoro" e al "patto per l'inclusione sociale" di cui all'art. 4 d.l. n. 4/2019 cui sono tenuti tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni.

La natura assistenziale del beneficio giustifica l'applicazione di sanzioni che giungono alla revoca dello stesso con obbligo di restituzione di quanto già percepito in caso di omessa comunicazione dei redditi propri di un congiunto convivente (Corte dei conti, sez. II App. n. 468/2022).

Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Comacchio, è emerso che Crisci Anna Maria aveva percepito un reddito da lavoro autonomo per euro 26.596,00 nel 2021, circostanza che avrebbe obbligato il convenuto alle comunicazioni all'INPS competente, ai sensi della sopra richiamata normativa.

L'obbligo della comunicazione all'INPS nasce a pena di decadenza il giorno antecedente l'inizio dell'attività autonoma o d'impresa, a pena di decadenza del beneficio, come previsto dall'art. 3, comma 9, d.l. n. 4/2019.

L'indebito utilizzo di tali somme, quali risorse pubbliche, determina la

giurisdizione contabile (Cass., SS.UU. n. 24899/2020).

3.2 Per quanto riguarda l'elemento psicologico, le omissioni ed inesattezze nelle comunicazioni con l'INPS inducono questo Collegio a ritenere provato il dolo del convenuto Nastasi, e la volontà di danneggiare la pubblica amministrazione erogante.

4. Affermata la fondatezza dell'azione erariale, va verificata la quantificazione del danno operata dalla Procura attrice, che lo ha determinato in euro 22.428,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.

Tale quantificazione è corretta, perché corrisponde ai ratei del reddito di cittadinanza erogati in favore di Nastasi Steven, come da documentazione elaborata dall'I.N.P.S. e prodotta in giudizio.

Il convenuto va altresì condannato a corrispondere la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sull'importo rivalutato da quest'ultima data fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46724 del registro di Segreteria, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così decide:

Dichiara la contumacia, ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di Nastasi Steven;

Condanna il convenuto Nastasi Steven al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., dell'importo di euro 22.428,00 *(ventiduemilaquattrocentoventotto/00)*, oltre

alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sull'importo rivalutato da quest'ultima data fino all'integrale soddisfo;

Condanna il convenuto Nastasi Steven al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 75,10 (*settantacinque/10*).

Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2026.

Il Presidente f.f. estensore

Cons. Alberto Rigoni

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 2 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)